



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23155

Data: 28/03/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/03/2024 relativo all'incontro (25047) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Würth Arena - Egna (BZ) il 22/03/2024 tra Juniorteams U19 (033) e Cortina / Alleghe U19 (002).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Talamini Alberto** (n. tessera 90288) della società Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. 002 ai sensi dell'art. 4.2 del Codice delle penalità per violazione della regola 39.5 II del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Diffida inflitta al dirigente **Talamini Carlo** ai sensi degli artt. 23 e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art. 9.7 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Talamini Alberto (n. tessera 90288)

Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l'incontro, mentre entrambe le squadre si recavano davanti alle rispettive porte per prepararsi al saluto di rito, il predetto giocatore si dirigeva verso il centro del campo, applaudendo a mani alte nella direzione degli ufficiali sul ghiaccio e facendo il segno 2 con le dita urlando "sono due anni che ci rubate la finale".

A questo punto l'arbitro invitava il predetto tesserato a cessare detto comportamento, ma egli proseguiva con la plateale protesta. Per questo motivo gli veniva inflitta Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi della Regola n. 39.5, ii).

Ciò premesso, si osserva che la plateale e reiterata protesta, visibile a tutti i presenti, insegnata, a gara terminata, dal predetto tesserato ed accompagnata da commenti irrispettosi nei confronti dei direttori di gara ("sono due anni che ci rubate la finale"), appare sanzionabile, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.

Talamini Carlo (n. tessera 20568)

Nel rapporto arbitrale si segnala che gli arbitri, all'uscita dal loro spogliatoio dopo la partita, trovavano ad attenderli il manager della società HC Cortina/Alleghe, identificato in TALAMINI Carlo, dirigente societario, che domandava loro in tono sarcastico se "si sentissero sereni", proseguendo domandando se secondo loro fosse giusto comminare una Penalità Partita Cattiva Condotta ad "un ragazzino che fa tanti sacrifici". Gli arbitri, non vedendo alcuna possibilità di dialogo, si allontanavano verso l'uscita. Tuttavia il dirigente li seguiva continuando a dire loro di "vergognarsi" per la conduzione della partita, che non erano "nemmeno capaci di schivare i dischi" (facendo riferimento ad un episodio nel quale uno dei guardalinee era stato colpito dal disco, favorendo fortuitamente la squadra avversaria) e che era il secondo anno che gli facevano "perdere la semifinale". Affermava, infine, che "i ragazzi fanno tanti sacrifici e per questo motivo vanno ricompensati e non puniti con manie di protagonismo" degli ufficiali di gara. Mentre gli arbitri raggiungevano la porta di uscita dell'impianto, il



dirigente proseguiva verso il proprio spogliatoio.

Ciò premesso, le frasi pronunciate dal predetto tesserato, dirigente societario, all'indirizzo degli Ufficiali di gara, pur non intrinsecamente offensive, appaiono quanto meno irriguardose.

Volendo considerare, quale circostanza attenuante ex art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, la grande delusione derivante dal mancato raggiungimento della finale del campionato categoria Under 19 da parte della propria squadra, si ritiene di comminare, vista anche l'assenza di precedenti specifici contestabili, la sanzione disciplinare della diffida ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia, con invito rivolto al predetto tesserato ad astenersi, per il futuro, dal commettere analoga infrazione e con avvertimento che, in caso di reiterazione del censurato comportamento, saranno adottate sanzioni disciplinari più severe.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. (002).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi